



CIRCOLARE SPECIALE



LE NOVITÀ DEL C.D. DECRETO *OMNIBUS*

Il D.L. 113/2024, rubricato "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico", e ribattezzato Decreto *Omnibus*, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi che riteniamo d'interesse.

| | Contenuto |
|------------|--|
| Articolo 2 | <p>Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia</p> <p>Intervenendo sull'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, Tuir, viene elevata dai precedenti 100.00 euro agli attuali 200.000 euro la misura dell'imposta sostitutiva Irpef calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, prevista per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Tuir.</p> <p>La nuova misura si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43, cod. civ. successivamente al 10 agosto 2024.</p> |
| Articolo 3 | <p>Proroga regime Iva associazioni e società sportive dilettantistiche</p> <p>Viene stabilito che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, L. 289/2002, da parte delle società sportive dilettantistiche.</p> <p>Inoltre, è previsto che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024.</p> |
| Articolo 4 | <p>Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Con l'obiettivo di sostenere gli operatori del settore sportivo, la disciplina relativa al credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 81, D.L. 104/2020, è prorogata anche agli investimenti pubblicitari effettuati tra il 10 agosto e il 15 novembre 2024.</p> <p>A tal fine viene autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024.</p> <p><u>Requisiti dell'investimento</u></p> <p>Ai fini della fruizione del credito, è previsto che l'investimento in campagne pubblicitarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia pari ad almeno 10.000 euro; e |

| | |
|--------------------------------|---|
| | <p>- nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Il requisito dei ricavi non si rende applicabile nel caso di investimento rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023.</p> <p>Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime di cui alla L. 398/1991.</p> <p>Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.</p> <p>Le spese sostenute, devono consistere per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale, ovvero, mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997.</p> <p><u>Misura del credito di imposta</u></p> <p>In caso di incapienza delle risorse disponibili, la ripartizione tra i beneficiari avviene proporzionalmente al credito d'imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.</p> <p><u>Utilizzo del credito di imposta</u></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza CdM. Sul sito <i>web</i> del Dipartimento per lo sport della Presidenza CdM, è pubblicato con efficacia di pubblicità notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto già previsto dall'articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 196/2020.</p> <p><u>Efficacia della misura</u></p> <p>Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti <i>de minimis</i>, del Regolamento 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti <i>de minimis</i> nel settore agricolo, e del Regolamento 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti <i>de minimis</i> nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</p> |
| <p>Articolo 7, commi 1 e 2</p> | <p>Adeguamento magazzino</p> <p>Viene differito il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all'articolo 1, comma 82, L. 213/2023, al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo</p> |

| | |
|---------------------|--|
| | <p>periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024.</p> <p>Inoltre, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali di cui all'articolo 1, comma 78, L. 213/2023, può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.</p> |
| Articolo 7, comma 3 | <p>Riapertura termini rivalutazione terreni e partecipazioni sociali</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 52, L. 213/2023, vengono riaperti i termini, scaduti allo scorso 30 giugno 2024, per poter procedere alla rideterminazione dei valori delle partecipazioni sociali e dei terreni che scadono al prossimo 30 novembre 2024.</p> |

LE RETTIFICHE AL CONCORDATO BIENNALE MA NON SOLO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024, il D.Lgs. 108/2024 relativo alle "Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale".

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi che riteniamo d'interesse.

| Disposizioni in materia di adempimenti tributari | |
|--|--|
| Articolo 2, comma 1 | <p>Programmi informatici ai fini Isa</p> <p>Viene integralmente sostituito all'articolo 9-<i>bis</i>, D.L. 50/2017, il comma 5-<i>bis</i>, prevedendo che i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.</p> |
| Articoli 2, comma 2 | <p>Versamenti periodici</p> <p>Intervenendo sull'articolo 1, comma 4, D.P.R. 100/1998, è stabilito che il versamento relativo al mese di dicembre sia effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.</p> |
| Articoli 2, comma 3 | <p>Liquidazione e versamenti Iva contribuenti minori</p> <p>Viene modificato l'articolo 7, comma 1, lettera a), D.P.R. 542/1999, prevedendo che il termine per il versamento, qualora l'imposta non superi il limite di 100 euro, possa essere effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo, e comunque entro il 16 novembre.</p> |
| Articoli 2, comma 4 | <p>Dichiarazione precompilata</p> <p>Introducendo un nuovo periodo nell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 175/2014, è stabilito che con decorrenza 2025, la dichiarazione precompilata di cui al comma 1-<i>bis</i> è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.</p> |
| Articolo 2, comma 5 | <p>Termini trasmissione CU di redditi di solo lavoro autonomo</p> <p>Viene modificato l'articolo 4, comma 6-<i>quinquies</i>, D.P.R. 322/1998, stabilendo che, a decorrere dal 2025, la Certificazione Unica, valida anche ai fini dei contributi dovuti all'Inps, attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica, prevista dal comma 6-<i>ter</i>, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Articolo 2, comma 6, lettera a)</p> | <p>Termini presentazione dichiarazioni fiscali</p> <p>Modificando l'articolo 11, D.Lgs. 1/2024, slitta al 31 ottobre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef in via telematica; anche il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione da parte dei soggetti Ires slitta al decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.</p> <p>Vengono modificati anche i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi Irpef e Ires applicabili dal 1° aprile 2025. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è posticipato dal 1° al 15 di aprile dell'anno successivo a quello in cui i redditi sono prodotti il termine iniziale di presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e le società di persone (per i soggetti Ires il termine iniziale è quello sopra indicato se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare); - è posticipato dal 30 settembre al 31 ottobre il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni e le società di persone; - viene posticipato all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti Ires. |
| <p>Articolo 2, comma 2, lettera b)</p> | <p>Cassetto fiscale</p> <p>Modificando l'articolo 23, D.Lgs. 1/2024, è previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.</p> |
| <p>Articolo 2, comma 6, lettera c)</p> | <p>Trasmissione telematica corrispettivi</p> <p>Intervenendo sull'articolo 24, comma 1, D.Lgs. 1/2024, è stabilito che la possibilità di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica mediante soluzioni <i>software</i> che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati, può avere a oggetto i corrispettivi giornalieri anonimi e non più l'importo complessivo dei medesimi.</p> |
| <p>Ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni</p> | |
| <p>Articolo 3, comma 1, lettera a)</p> | <p>Riscossione somme da controllo automatico</p> <p>Con decorrenza 1° gennaio 2025, viene modificato il termine previsto all'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, stabilendo che l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19, D.Lgs. 241/1997, concernente le modalità di versamento mediante delega, nel nuovo termine di 60 giorni (prima erano 30 giorni) dal ricevimento della comunicazione, prevista dall'articolo 36-<i>bis</i>, comma 3, D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 54-<i>bis</i>, D.P.R. 633/1972, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle</p> |

| | | |
|---------------------------------|----|--|
| | | somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. |
| Articolo 3, comma 1, lettera a) | 3, | <p>Riscossione somme da controllo formale</p> <p>Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997, è allungato a 60 giorni (prima erano 30), dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 36-ter, comma 4, D.P.R. 600/1973, il termine entro cui è possibile procedere al versamento delle somme che, a seguito dei controlli formali risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni.</p> |
| Articolo 3, comma 1, lettera b) | 3, | <p>Rateazione somme dovute a seguito di controlli automatici e formali</p> <p>Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997, è previsto che l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.</p> <p>Inoltre, intervenendo sul comma 4, che estende l'applicazione delle disposizioni "ordinarie" relative alla rateazione anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, L. 311/2004, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, è stabilito che in questo caso, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.</p> |
| Articolo 3, comma 2 | 3, | <p>Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate</p> <p>Con decorrenza 1° gennaio 2025, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 15-ter, comma 1, D.P.R. 602/1973, è previsto che nei casi di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis, D.P.R. 462/1997, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto (prima erano 30 giorni dal ricevimento della comunicazione), ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.</p> |
| Articolo 3, comma 3 | 3, | <p>Termini per i chiarimenti in caso di controlli automatici e formali</p> <p>Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 36-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973 si prevede che quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione finanziaria entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate al successivo articolo 36-ter, comma 4, D.P.R. 600/1973, medesimo termine è dato nel caso dei controlli formali.</p> |

| | | |
|--|----|--|
| Articolo comma 4 | 3, | Termini per i chiarimenti in caso di controlli automatizzati ai fini Iva Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 54-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972, è previsto che qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i 60 successivi al ricevimento della comunicazione. |
| Articolo comma 5 | 3, | Iscrizione a luogo in caso di liquidazione automatica Con decorrenza 1° gennaio 2025, modificando l'articolo 2-bis, comma 3, D.L. 203/2005, i termini di cui all'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, è ampliato a 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'invito derivante dagli esiti della liquidazione automatica delle imposte. |
| Articolo comma 6 | 3, | Sospensione termini Per effetto della modifica apportata all'articolo 7- <i>quater</i> , comma 17, D.L. 193/2016, è prevista la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini, originariamente di 30 giorni, previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997, e dall'articolo 1, comma 412, L. 311/2004, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. |
| Modifiche al concordato preventivo biennale | | |
| Articolo comma 1, lettera a) | 4, | Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato Modificando l'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 13/2024, viene posticipato al 15 aprile (prima era il 1° aprile) di ogni anno, il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta. Sostituendo il successivo comma 4 è stabilito che per il 2024 i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall'anno 2023. |
| Articolo comma 1, lettera b) | 4, | Termini per l'adesione al concordato Sostituendo il comma 3 dell'articolo 9, D.Lgs. 13/2024, è previsto che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Limitatamente al primo anno di applicazione il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11, D.Lgs. 1/2024. |
| Articolo comma 1, lettera c) | 4, | Perimetro soggettivo e posizione debitoria Viene sostituito l'articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che ai fini dell'accesso al concordato preventivo biennale i contribuenti non devono, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, avere |

| | |
|--|---|
| | <p>debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. A tal fine i debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti per l'adesione al concordato, hanno estinto i debiti se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.</p> |
| <p>Articolo 4, comma 1, lettera d)</p> | <p>Cause di esclusione</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 13/2024, sono ampliate le possibili cause di esclusione prevedendo anche le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aver conseguito, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni; - aver aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014; - aver posto in essere, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, nel caso di società o associazione di cui all'articolo 5, Tuir, aver modificato la compagine sociale. |
| <p>Articolo 4, comma 1, lettera e)</p> | <p>Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato</p> <p>Intervenendo sull'articolo 15, comma 1, D.Lgs. 13/2024, viene previsto che ai fini della determinazione del reddito proposto non si tiene conto anche dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui all'articolo 54, comma 1-<i>quater</i>, Tuir.</p> <p>Per effetto delle modifiche al comma 2, il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro.</p> |
| <p>articolo 4, comma 1, lettera f)</p> | <p>Reddito di impresa oggetto di concordato</p> <p>Viene modificato l'articolo 16, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che ai fini del calcolo del reddito proposto non si tiene conto anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle minusvalenze e sopravvenienze passive e perdite su crediti; - degli utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5, Tuir, o in un GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, D.Lgs. 240/1991, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di trasparenza fiscale cui agli articoli 115 o 116, Tuir, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, Tuir. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89, Tuir. <p>Per effetto delle modifiche al successivo comma 2, il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze le sopravvenienze passive e le perdite su</p> |

| | |
|---------------------------------|---|
| | <p>crediti nonché gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni di cui sopra determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.</p> <p>Infine, al comma 4 è aggiunta la previsione per cui, fermo restando che in ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84, Tuir.</p> |
| Articolo 4, comma 1, lettera g) | <p>Valore della produzione netta oggetto di concordato</p> <p>Viene integralmente sostituito l'articolo 17, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che il valore della produzione netta rilevante ai fini Irap, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10, D.Lgs. 446/1997, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024, ove rilevanti ai fini Irap.</p> <p>Il saldo netto tra le componenti di cui sopra determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.</p> |
| Articolo 4, comma 1, lettera h) | <p>Rilevanza delle basi imponibili concordate</p> <p>Intervenendo sull'articolo 19, D.Lgs. 13/2024, viene ridotta al 30%, rispetto al precedente 50%, la soglia delle circostanze eccezionali, individuate con Decreto Mef, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, per cui quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.</p> <p>Inoltre, per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti, oltre ai benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017, sono riconosciuti anche i benefici ai fini Iva.</p> |
| Articolo 4, comma 1, lettera i) | <p>Determinazione degli acconti</p> <p>Viene integralmente sostituito l'articolo 20, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.</p> <p>Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:</p> <p>a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024;</p> <p>b) se l'acconto dell'Irap è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17, D.Lgs. 13/2024;</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.</p> |
| <p>Articolo 4, comma 1, lettera l)</p> | <p>Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli Isa</p> <p>Per effetto del nuovo articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024, è stabilito che per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:</p> <p>a) del 10%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;</p> <p>b) del 12%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;</p> <p>c) del 15%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.</p> <p>In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024.</p> <p>L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui sopra e al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001.</p> |
| <p>Articolo 4, comma 1, lettera m)</p> | <p>Cessazione del concordato</p> <p>Intervenendo sull'articolo 21, comma 1, D.Lgs. 13/2024, vengono introdotte ulteriori cause di cessazione del concordato e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/1994; - quando la società o l'ente a posto in essere operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5, Tuir, ha avuto modifiche della compagine sociale; - quando il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, Tuir, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa maggiorato del 50%. |

| | |
|--|--|
| <p>Articolo 4, comma 1, lettera n)</p> | <p>Decadenza dal concordato</p> <p>Modificando l'articolo 22, D.Lgs. 13/2024, viene previsto che si considerano di non lieve entità le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e non più anche in riferimento ai 3 periodi antecedenti l'ammissione all'istituto.</p> <p>Viene espunta, tra le cause di non rilevanza dalla decadenza l'ipotesi di indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.</p> <p>Da ultimo, per effetto del nuovo comma 3-<i>bis</i>, è previsto che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.</p> |
| <p>Articolo 4, comma 1, lettera o)</p> | <p>Cause di esclusione per i soggetti forfettari</p> <p>Modificando l'articolo 24, comma 2, D.Lgs. 13/2024, è stabilito che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024 o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 13/2024 ovvero sia riscontrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento; - la condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall'articolo 2621, cod. civ., nonché dagli articoli 648-<i>bis</i>, 648-<i>ter</i> e 648-<i>ter</i>1, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. |
| <p>Articolo 4, comma 1, lettera p)</p> | <p>Decadenza dal concordato</p> <p>Modificando l'articolo 30, comma 2, D.Lgs. 13/2024, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con Decreto Mef, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 30% (originariamente era il 50%) rispetto a quelli oggetto del concordato, lo stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.</p> |
| <p>Articolo 4, comma 1, lettera q)</p> | <p>Determinazione degli acconti per i soggetti forfettari</p> <p>Viene integralmente sostituito l'articolo 31, D.Lgs. 13/2024, stabilendo che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.</p> <p>Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% ovvero al 3% nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, L. 190/2014, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente; |

| | |
|--|--|
| | <p>b) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.</p> <p>La maggiorazione di cui sopra è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.</p> |
| <p>Articolo 4, comma 1, lettera r)</p> | <p>Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti forfettari</p> <p>Con il nuovo articolo 31-<i>bis</i>, D.Lgs. 13/2024, è previsto che per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10% dell'eccedenza, ovvero del 3% nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, L. 190/2014.</p> <p>In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.</p> <p>L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui sopra. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001.</p> |
| <p>Articolo 4, comma 1, lettera s)</p> | <p>Cessazione del concordato per i soggetti forfettari</p> <p>Viene introdotta nell'articolo 32, comma 1, D.Lgs. 13/2024, un'ulteriore causa di cessazione dal concordato consistente nell'ipotesi per cui il contribuente superi il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, L. 190/1994, maggiorato del 50%.</p> |
| <p>Articolo 4, comma 1, lettera t)</p> | <p>Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato</p> <p>Implementando il comma 1 dell'articolo 37, D.Lgs. 13/2024, è previsto che per il 2024 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle Irap e Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.</p> |
| <p>Articolo 4, comma 1, lettera u)</p> | <p>Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli Isa</p> <p>Viene abrogato l'articolo 38, D.Lgs. 13/2024 relativo alla revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap e della messa a disposizione dei <i>software</i> relativi alle dichiarazioni medesime nonché agli Isa.</p> |

Determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

| | |
|--|--|
| <p>Articolo 5</p> | <p>Modifiche alla determinazione sintetica</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 38, D.P.R. 600/1973, eliminando la possibilità di provare che il finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.</p> <p>Infine, viene integralmente sostituita la previsione di cui al comma 6, stabilendo che la determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento Istat. Nei casi di cui sopra, il contribuente può sempre dimostrare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare; c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti. |
| <h3>Differimento pagamento della rata della c.d. Rottamazione-<i>quater</i></h3> | |
| <p>Articolo 6</p> | <p>Rinviato al 15 settembre il versamento della rata</p> <p>È stabilito che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all'articolo 1, comma 232, L. 197/2022 (c.d. Rottamazione-<i>quater</i>), in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l'inefficacia della definizione prevista dall'articolo 1, comma 231, L. 197/2022, in caso di integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024.</p> |

LE NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, il D.Lgs. 110/2024 relativo alle "Disposizioni in materia di riordino del Sistema nazionale della riscossione". In tal modo viene data attuazione all'articolo 18, L. 111/2023, la c.d. Legge delega per la Riforma fiscale, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi che riteniamo d'interesse.

| Titolo | |
|-------------|--|
| Articolo 13 | <p>Disposizioni in materia di dilazione</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 19, D.P.R. 602/1973.</p> <p>Viene sostituito il comma 1 stabilendo che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. <p>Inserendo il nuovo comma 1.1., è stabilito che su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; b) per le somme di importo fino a 120.000 euro: <ul style="list-style-type: none"> 1) da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. <p>Il nuovo comma 1.2., stabilisce che ai fini di cui sopra, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Isee del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione; b) per gli altri soggetti all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione. |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>Con Decreto Mef saranno stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui sopra e sono altresì individuati:</p> <p>a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;</p> <p>b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui alla lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).</p> <p>Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione (UE, Euratom) 2020/2053, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al Regolamento CEE 2913/1992, che istituisce un Codice doganale comunitario e di cui al Regolamento (UE) 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione.</p> <p>Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, nella versione vigente all'8 agosto 2024.</p> <p>Il Mef, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui sopra e il numero massimo di rate previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), D.P.R. 602/1973, potrà essere aumentato fino a 120, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.</p> |
| <p>Articolo 14</p> | <p>Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento</p> <p>Intervenendo sul D.L. 78/2010, è prevista l'applicazione del metodo dell'accertamento esecutivo anche per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera a), D.P.R. 600/1973; 2. avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera g), D.P.R. 600/1973; 3. atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, D.Lgs. 472/1997; 4. avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 e 72, D.P.R. 131/1986, e all'articolo 34, D.Lgs. 346/1990; 5. avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 35, D.Lgs. 346/1990; 6. avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla L. 1216/1961; 7. avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: <ul style="list-style-type: none"> - imposta di registro; - imposte ipotecaria e catastale; - imposta sulle successioni e donazioni; - imposta sostitutiva sui finanziamenti; |

| | |
|--------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - imposta di bollo; 8. atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: <ul style="list-style-type: none"> - tasse automobilistiche erariali; - addizionale erariale della tassa automobilistica. |
| <p>Articolo 15</p> | <p>Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali</p> <p>Vengono apportate modifiche al regime previsto per la riscossione nei confronti dei coobbligati solidali, vale a dire delle pluralità di debitori obbligati tutti per la medesima prestazione in maniera tale che l'adempimento da parte di uno solo di loro libera anche gli altri.</p> <p>In particolare, viene introdotto il nuovo articolo 25-<i>bis</i>, D.P.R. 602/1973, stabilendo che in caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.</p> <p>Inoltre, intervenendo sull'articolo 45, comma 1, D.P.R. 602/1973, viene confermato che il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni di legge vigenti, ma si aggiunge che egli potrà farlo soltanto previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede. Tale misura mira a garantire il diritto di difesa del coobbligato.</p> <p>Infine, modificando l'articolo 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, viene precisato che la notifica è al soggetto nei confronti del quale procede.</p> |
| <p>Articolo 16</p> | <p>Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo</p> <p>Con l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.</p> <p>Viene, infatti, modificato l'articolo 28-<i>ter</i>, D.P.R. 602/1973, prevedendo che l'Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta con ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 3, comma 2, D.M. 10 febbraio 2011, le somme da rimborsare. Inoltre, in caso di rifiuto della proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito, le somme - indicate dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 28-<i>ter</i>, D.P.R. 602/973, restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva. È, inoltre, eliminato il rimborso delle spese vive</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>sostenute per la notifica spettante all'agente della riscossione, tenuto conto che gli oneri di funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono stati posti a carico del bilancio dello Stato dall'articolo 1, L. 234/2021. Con Regolamento Mef saranno definiti modalità di attuazione, limiti e condizioni per l'applicazione del nuovo articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973, i cui effetti entrano in vigore dal 60° giorno dell'entrata in vigore. Da ultimo, è esteso l'ambito di applicazione dell'articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973, anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate.</p> |
|--|---|